



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 1

Réf. n° - Prot. n. 1029/COFINEL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 1/02/2021

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023 e disposizioni collegate alla medesima legge.

Nel Bollettino Ufficiale n. 73 in data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=1328).

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4907/4910
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4907/4910
telefax +39 0165274904

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 274910
VUILLERMIN Patrizia 0165 274907

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'**articolo 10** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 198.762.330,33, (di cui euro 1.696.365,94 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità al 2021) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2021. Il **comma 3** ripartisce tale importo nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.844,00;
- b) trasferimenti finanziari per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995: euro 550.622 (già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità al 2021);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 101.686.864,33 di cui euro 1.145.743,94 (già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità al 2021);
- d) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2020: euro 5.000.000,00.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 10** stabilisce che, per l'anno 2021, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.844,00, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato negli anni 2018, 2019 e 2020, che, per l'anno 2021, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.



Il **comma 7**, invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2021, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016 (ad eccezione dell'anno 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il **comma 8** conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni ivi richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Per l'anno 2021, al **comma 10**, si stabilisce altresì che le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 (ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), trasferite alla Regione, siano destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*).

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, nelle prossime settimane, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura Enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Interventi per programmi di investimento

Il **comma 3, lettera b), dell'articolo 10 9** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento, per euro 550.622,00 (già impegnati nel 2020 e differiti per esigibilità all'anno 2021), al finanziamento del completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995.

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2021, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 101.686.864,33 (di cui euro 1.145.743,94 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità all'anno 2021), risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 12/2020.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9 dell'articolo 10** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

d) Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento

L'articolo 10 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*) ha previsto che il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), per un importo complessivo di 15 milioni di euro (5 milioni di euro per ciascun anno), assegnato alla Regione nella misura di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, sia trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019 e determinate, con l'indicazione dei relativi importi spettanti a ciascun Comune, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale.

Con provvedimento dirigenziale n. 1004 in data 12 marzo 2020, ad oggetto *“Determinazione delle percentuali e riparto tra i Comuni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della l.r. 1/2020, del contributo straordinario per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici. Accertamento di somma e impegno di spesa per gli anni dal 2020 al 2022.”*, la Struttura enti locali ha provveduto a ripartire tra i Comuni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2020, il suddetto contributo straordinario, negli importi risultanti dal **prospetto B** allegato al medesimo provvedimento, reperibile peraltro sul sito dell'Amministrazione regionale al seguente link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2321.

Per quanto riguarda il contributo spettante per l'annualità 2021, si richiede agli enti, in particolare qualora non abbiano ancora provveduto ad impegnare la relativa spesa, di attendere le indicazioni, che fornirà l'Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, in quanto sono ancora in corso di definizione alcuni aspetti tecnici formali di raccordo con il Ministero. Eventuali chiarimenti possono comunque essere richiesti all'ing. Rocco (0165/272789), coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

L'articolo 12, commi da 1 a 4, della l.r. 1/2020, alla luce dell'accordo sottoscritto con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), ha disciplinato a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni al contributo al risanamento della finanza pubblica.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono, pertanto, quelli indicati nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258), mentre per il Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Si rammenta che l'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (*Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) aveva previsto che, in relazione alla situazione economica determinata dall'effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, la Regione disponesse a favore dei Comuni un trasferimento straordinario da destinare alla solidarietà per l'acquisto di prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociale, con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

In data 22 maggio 2020 la Giunta regionale, ottenuta l'intesa con il CPEL in data 19 maggio 2020, con deliberazione n. 412 (reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2348), ha provveduto ad approvare tali modalità e, successivamente, la Struttura enti locali di questa Presidenza ha impegnato (con provvedimento dirigenziale n. 2447 in data 26 maggio 2020) e liquidato ai Comuni le somme spettanti.

In merito a tale trasferimento, è poi intervenuto l'**articolo 11 della l.r. 12/2020** che ha apportato una modificazione al citato articolo 12 della l.r. 5/2020 prevedendo che la quota di risorse trasferite e non utilizzata al 31 dicembre 2020 possa essere devoluta, in tutto o in parte, nell'anno 2021 dai Comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per essere destinata al finanziamento di interventi di solidarietà connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

L'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*) ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

Come noto, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.*) aveva stabilito, ai sensi del sopra citato articolo 29 della l.r. 19/2015, il posticipo del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Con ricorso notificato alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., avverso l'articolo 6, comma 6, della l.r. 4/2019.

Di recente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, si è pronunciata in merito dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale ed ha accolto la questione con accertamento della violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Tale decisione ha come conseguenza il fatto che la competenza regionale in materia di termini di approvazione dei documenti contabili risulta di fatto compressa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Facoltà e limiti assunzionali

L'articolo 3 reca, ai commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali; la norma, in analogia con quanto previsto dal comma 1 per l'Amministrazione regionale, conferma in linea di massima quella vigente per il 2020, apportando alcuni correttivi e/o integrazioni, come evidenziato nella sintesi delle disposizioni sotto riportata:

- per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Continua, quindi, ad essere garantito il turn-over e sono espressamente salvaguardate le assunzioni programmate dagli enti nel 2020 e individuate nel programma di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del*



comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), vale a dire nella parte del DUP relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, approvato in allegato al bilancio di previsione ed eventualmente aggiornato in corso d'anno;

- restano esclusi dall'ambito di applicazione dei predetti limiti assunzionali il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale, nonché il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo;
- nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.) le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in forma cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli assunzionali e l'invarianza della spesa complessivamente considerata; si noti che dal 2021 è stata introdotta la possibilità di considerare in maniera cumulata la spesa di personale sostenuta, non solamente dai Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, ma anche dalle Unités des Communes valdôtaines convenzionate tra loro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della medesima legge, ad esempio per l'esercizio in forma associata dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti;
- nei limiti delle facoltà assunzionali di cui sopra gli enti locali provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione; la disposizione chiarisce, inoltre, l'ordine preciso di utilizzo delle graduatorie come segue:
 - a) scorrimento di graduatorie proprie;
 - b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale, a condizione che la convenzione sia stata stipulata in data anteriore all'approvazione della graduatoria; tale precisazione si è resa necessaria per garantire trasparenza nel procedimento di utilizzo delle graduatorie, e quindi l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul punto;
 - c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva; tale precisazione si è resa necessaria per chiarire che la graduatoria generale può essere utilizzata solo dagli enti non coinvolti nella procedura.

Si rammenta in proposito che la validità delle graduatorie degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), vigenti alla data del 31 dicembre 2019 ed esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, è prorogata sino al 31 dicembre 2021, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini*).

Al **comma 4** è stata nuovamente disciplinata, per l'anno 2021, la possibilità per gli enti locali di utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità, come già previsto per l'anno 2019 dall'articolo 3, comma 5bis, della legge regionale 30 luglio 2019, n. 12 (*Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali*), avverso il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale. Ciò in considerazione della competenza statutaria, recentemente confermata dalla sopracitata sentenza della Corte costituzionale 250/2020, a modulare detta percentuale anche diversamente da quanto previsto dalla normativa statale. E' stato, inoltre, previsto che in considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta esclusa dal calcolo del predetto limite percentuale massimo la spesa destinata all'impiego di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e di personale addetto alla polizia locale, in continuità a quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

b) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure concorsuali.

I **commi 8 e 9** ridefiniscono, limitatamente all'anno 2021 e in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina dei rapporti fra l'Amministrazione regionale, da una parte, e il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, dall'altra, relativi allo svolgimento delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013 e degli accertamenti della conoscenza della lingua francese e italiana di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013. Conseguentemente il **comma 10** abroga l'articolo 95 della l.r. 8/2020 che già consentiva alle Unités di avviare procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti all'Unité dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021.

Relativamente al **comma 8** si ribadisce, come già precisato con precedente nota del Segretario generale prot. n. 725/EL del 22 gennaio 2021, che tale disposizione prevede, limitatamente al 2021 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del r.r. 1/2013, che:

- gli enti locali comunicano alla Regione entro il 21 febbraio 2021 il proprio fabbisogno di personale con riferimento ai soli profili risultanti dal piano triennale del fabbisogno delle risorse umane dell'Amministrazione regionale per il periodo 2020/2022 che possono interessare anche gli enti locali. A tale proposito si segnala che è necessario fare riferimento al piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 30 novembre 2020 e che, ad eccezione del Comune di Aosta, per i Comuni la comunicazione deve avvenire per il tramite dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza. Si evidenzia che tale comunicazione è dovuta per il fabbisogno di personale dell'anno 2021, entro il suddetto termine, nel solo caso in cui l'ente locale intenda bandire le procedure concorsuali, per profili comuni, per il tramite dell'Amministrazione regionale, e ciò al fine di consentire l'inclusione della richiesta nel piano delle procedure concorsuali di futura approvazione, mentre non è dovuta nel caso in cui l'ente decida di avviare autonomamente le medesime procedure;

- in alternativa e, in ogni caso, per il reclutamento dei soli profili professionali non previsti dalla DGR 1295/2020, il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, avviano, anche per il tramite del CELVA, autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

Il **comma 9** stabilisce che i medesimi enti possano organizzare le prove di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana, anche al di fuori di procedure selettive.

Con riferimento alle procedure selettive si segnala, per quanto di interesse, anche **l'articolo 6**, recante modificazioni all'articolo 94 della l.r. 8/2020, che, al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 garantendo, al contempo, lo svolgimento delle procedure concorsuali programmate, proroga al 31 dicembre 2021:

- la possibilità di stabilire le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1 del r.r. 1/2013 previste dal piano delle procedure concorsuali selettive uniche e interne approvato dalla Giunta regionale o, nel caso di procedure già avviate, di rideterminare, con provvedimento omologo a quello di approvazione del bando della procedura; si sottolinea al riguardo che al momento, in attesa di un intervento legislativo di modificazione della norma, tale possibilità non è prevista per le procedure di reclutamento bandite dalle Unités e dal Comune di Aosta, essendo prevista solo per la Regione;
- la possibilità di nominare membri supplenti nelle commissioni esaminatrici per garantire la celere conclusione delle procedure concorsuali e selettive uniche durante la fase emergenziale.

c) Finanziamento degli incarichi di Responsabili dei servizio e delle particolari posizioni organizzative .

L'**articolo 5**, recante disposizioni in materia di comparto pubblico regionale, dispone al **comma 6** l'abrogazione dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022) e, conseguentemente, al **comma 6**, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2021, le risorse destinate dagli enti locali agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998, e alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010 continuano a trovare copertura nei relativi bilanci, come previsto dalla disposizione abrogata. Stabilisce, altresì, che fino al primo rinnovo del contratto collettivo per il personale dei predetti enti appartenente alle categorie, le risorse da destinare a dette finalità, sono annualmente quantificate in misura pari a quelle destinate, nell'anno 2019, al finanziamento degli incarichi di responsabili dei servizi e delle particolari posizioni organizzative, con riduzione annuale, di pari importo, del Fondo unico aziendale (FUA).

Tale disposizione, che ha recepito le osservazioni formulate dal CPEL nel parere n. 18/2020, non comporta un aumento delle risorse finanziarie destinate nell'anno 2019 alle medesime finalità e, nell'attesa di una disciplina contrattuale, almeno in linea teorica assicura ai Responsabili

dei servizi, così come i titolari di particolare posizione organizzativa, il percepimento della medesima indennità del 2019 e del 2020.

d) Istituzione del Piano organizzativo del lavoro agile all'interno del Piano per la Performance.

A seguito della generalizzata applicazione del lavoro agile dovuta all'emergenza sanitaria, il **comma 2 dell'articolo 7** sostituisce l'articolo 73decies della l.r. 22/2020, introducendo una nuova disciplina che prevede ancora l'individuazione del numero dei dipendenti che possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, inserendola però in uno strumento organizzativo di più ampio respiro: il "Piano organizzativo del lavoro agile" (POLA), vera e propria sezione del Piano per la Performance, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Questo strumento organizzativo, attraverso il quale le amministrazioni del comparto potranno pianificare e organizzare il lavoro agile dei propri dipendenti, risponde anche all'urgenza di disciplinare il lavoro agile al di fuori dell'emergenza sanitaria facendo tesoro dell'esperienza maturata in questo eccezionale periodo, che ha messo in luce le potenzialità del lavoro agile di determinare un ammodernamento dei processi organizzativi delle amministrazioni pubbliche del comparto, di efficientare la macchina amministrativa rendendola più "smart", di consentire una maggiore conciliazione per i dipendenti tra lavoro e vita privata, con effetti positivi di risparmio anche in termini ambientali. Il Piano organizzativo renderà possibile regolamentare in maniera organica questa modalità lavorativa, andando anche a disciplinare aspetti correlati quali la formazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, limitando i possibili abusi e usi distorti dell'istituto, emersi altrettanto chiaramente nella fase emergenziale. Lo strumento proposto si inserisce inoltre nel solco delle scelte innovative operate da ultimo dal legislatore nazionale, che, con la conversione in legge - con legge 17 luglio 2020, n. 77 - del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), ha modificato in tal senso l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).

In merito alle tempistiche di redazione e approvazione del POLA, si segnala che, all'interno delle Linee guida approvate con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 9 dicembre 2020, si richiama il rispetto dell'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) il quale prevede che il Piano della performance, di cui il POLA è una mera integrazione, è unificato organicamente al PEG (Piano esecutivo di gestione), per il quale è prevista l'adozione venti giorni dopo l'approvazione del bilancio previsionale.

Fermo restando che fino al perdurare dell'emergenza sanitaria continua ad applicarsi per il lavoro agile la disciplina "semplificata" emergenziale di cui all'articolo 263 del D.L. 34/2020, si segnala, inoltre, l'opportunità che gli enti in ogni caso si dotino, qualora non lo abbiano già fatto, di una disciplina regolamentare del lavoro agile "ordinario" ad integrazione, anche provvisoria, del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, prima del termine della fase emergenziale, in quanto l'art. 73decies, comma 4, della l.r. 22/2010 prevede che, in caso di mancata adozione del POLA, al lavoro agile possa comunque accedere almeno il 30% dei dipendenti con profili professionali per i quali è possibile prestare attività lavorativa modalità agile (percentuale che, ai sensi del comma 2, sale al 60% in caso di adozione del POLA). Ciò in considerazione del

fatto che, senza una disciplina specifica, gli enti si troverebbero nella difficoltà di gestire le richieste e l'attività dei dipendenti.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI - MODIFICAZIONE ALLA L.R. 6/2014**

L'**articolo 20** reca disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, inserendo al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 6/2014 la lettera dbis) che affida alle Unités des Communes valdôtaines l'esercizio obbligatorio dei servizi comunali in materia di innovazione e transizione digitale. Tenuto anche conto del contesto dell'emergenza COVID-19, l'attribuzione di tali servizi alle Unités dovrebbe agevolare i Comuni nel dare attuazione all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), prevedendo la possibilità di individuare un unico ufficio dirigenziale generale per la transizione digitale in forma associata.

≈ ≈ ≈ ≈

Si evidenzia, inoltre, che nel medesimo Bollettino Ufficiale n. 73 in data 30 dicembre 2020, è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 2020, n. 14 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*).

Tra le norme di interesse degli enti locali, si segnalano in particolare le disposizioni in materia di urbanistica, interventi edilizi e di tutela del paesaggio inserite nel capo II della medesima legge.

≈ ≈ ≈ ≈

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica utile alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura Enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Erik LAVEVAZ
- documento firmato digitalmente -

**NOTA TECNICA
PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - TRIENNIO 2021/2023**

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della l.r. 19/2015, è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*) ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4913/4914/4916/4910
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4913/4914/4916/4910
telefax +39 0165274904

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 274910
BERNO Nicoletta 0165 274913
ORO Emanuela Paola 0165 274916

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

1. *Termini di approvazione del bilancio.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine per la deliberazione del bilancio 2021/2023 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito, prima, al 31 gennaio 2021 dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, poi, al **31 marzo 2021** dal decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-13-gennaio-2021>).

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

L'esercizio provvisorio è autorizzato, dal comma 2 dell'articolo unico del citato decreto 13 gennaio 2021, fino alla data del 31 marzo 2021, termine ultimo di approvazione del bilancio 2021/2023 nei termini di legge; di conseguenza, a partire dal 1° aprile 2021 sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento [all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011](#).

Al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/ è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

3. *SIOPE.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/index.html) stabilisce, in particolare, la relativa disciplina, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

4. *SIOPE+.*

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle

informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

5. *DUP - Documento unico di programmazione.*

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia, a tale proposito, che:

- con riferimento al triennio 2021/2023, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata in relazione alla proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021, disposta dal decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si dovrà fare riferimento all'art. 40, comma 2, della l.r. 22/2010 e al citato art. 3, comma 8, della l.r. 12/2020, non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al seguente link: http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250;

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti

devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP (vedasi, ad esempio, il caso dell'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2021).

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

6. PEG - Piano esecutivo di gestione.

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa. Il documento è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

7. *Controllo di gestione.*

L'art. 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG o documento equivalente, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

8. *Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, a cui si rimanda.

9. *Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

10. Variazioni al bilancio.

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL.

11. Termini di approvazione del rendiconto della gestione

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto della gestione 2019 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 227 del TUEL, vale a dire il 30 aprile 2021.

12. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Si evidenzia, a tale proposito, che l'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), come modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2020 da parte dell'organo esecutivo, gli enti locali, sono autorizzati a svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione individuate da ciascun ente, purché riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Tali risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

13. Contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019 hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Tale decreto, adottato peraltro solo in data 10 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 in data 25 novembre 2020 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html) ha, infine, individuato le modalità semplificate per la redazione della situazione patrimoniale semplificata.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, approvando entro il 30 aprile 2021, con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 226 del TUEL, contestualmente al rendiconto della gestione, il conto economico e lo stato patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del medesimo TUEL.

14. Bilancio consolidato.

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), hanno potuto esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2020, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2020).

15. Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito da ultimo dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

16. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nell'anno 2021 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota almeno pari al 95% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione; tale stanziamento, a decorrere dall'anno 2022, sarà pari al 100%.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 107-bis del d.l. 18/2020 prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Si sottolinea, infine, che l'articolo 1, commi 79 e 80, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha previsto la possibilità, mediante variazioni al bilancio di previsione 2021/2023:

- di ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'esercizio finanziario 2021, a un valore pari al 90% dell'accantonamento medesimo, per gli enti che, nell'esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:
 - il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, fatta salva la pattuizione di termini per il pagamento superiori;
- di ridurre, per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui ai commi da 784 a 815 della medesima l. 160/2019, previo parere dell'organo di revisione, il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti.

NORME DIVERSE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINANZA

Di seguito si riportano, a titolo di collaborazione, le principali disposizioni di interesse degli enti locali, anche contenute nella l. 178/2020 di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2021/2023.

17. Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Si evidenzia ad ogni buon conto che, come di consueto, il Ministero dell'interno provvederà a pubblicare sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati spettanti per l'anno 2021. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2020.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...*omissis*....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero

dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

18. Contributi statali specifici.

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2021, si riporta di seguito una breve elencazione, precisando che le debite informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2034, agli enti locali per spesa di **progettazione di messa in sicurezza del territorio** (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); per l'anno 2021, le modalità sono state approvate con decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 10 dicembre 2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20A06995/sg>) e, con comunicazione via posta elettronica in data 22 dicembre 2020, sono state fornite agli enti le prime indicazioni in merito; le richieste sono state presentate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2021 e l'ammontare del contributo da attribuire a ciascun Comune sarà determinato con decreto entro il 28 febbraio 2021;
- contributo, a decorrere dall'anno 2021, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** [articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), come modificato dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126]; con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno sarà assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del 15 maggio di ciascun anno (per l'anno 2021, il decreto non è ancora stato adottato);
- contributo, per gli anni dal 2020 al 2024, per i **piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale** (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019); con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>) per gli anni dal 2021 al 2024, tale contributo è stato assegnato, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, senza la necessità di effettuare alcuna richiesta;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di **rigenerazione urbana** (articolo, commi 42 e 43, della l. 160/2019); per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) di individuazione dei criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi presentate

entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo d.p.c.m. e i contributi concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato d.p.c.m.;

- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di **opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia** (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); ~~con~~ un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2020, deve disciplinare le modalità e le procedure di erogazione;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per la **messa in sicurezza dei territori** (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019); per l'anno 2021, la richiesta di contributo è stata presentata dai Comuni interessati entro il termine perentorio del 15 settembre 2020; l'ammontare del contributo da attribuire a ciascun ente avrebbe dovuto essere determinato, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

19. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Anno 2020

Nell'anno 2020, i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines sono stati destinatari delle risorse messe a disposizione dall'articolo 106 del d.l. 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del d.l. 104/2020.

Entro il prossimo 31 maggio 2021 (la data originaria del 30 aprile è stata posticipata al 31 maggio dall'articolo 1, comma 830, della l. 178/2020 che ha modificato l'articolo 39, comma 2, del d.l. 104/2020), tali enti dovranno trasmettere una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso i modelli e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0257.html).

Seguirà apposita comunicazione per fornire più dettagliate informazioni; nel frattempo, gli enti potranno consultare le **specifiche FAQ**, di recente pubblicate sul sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/

Anno 2021

L'articolo 1, commi 822 e seguenti, della l. 178/2020 prevede che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del d.l. 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del d.l. 104/2020, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei Comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

L'incremento 2021 di tale fondo è ripartito, per 200 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al citato articolo 106, e, per 250 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 della perdita di gettito di cui all'articolo 39, comma 2, del d.l. 104/2020.

Le risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

20. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato dal d.p.c.m. 7 luglio 2016, e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, avevano l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2021, gli enti sorteggiati riceveranno apposita comunicazione.

21. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 109, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 18/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 786, lettera a), della l. 178/2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possano utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Come già comunicato con nota trasmessa via posta elettronica in data 23 marzo 2020, si ritiene che, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, tale norma sia applicabile anche agli enti locali valdostani, trattandosi di disposizione contenuta nel d.l. 18/2020 che approva misure straordinarie valide su tutto il territorio nazionale.

22. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

È attualmente in corso una valutazione in ordine ad un eventuale aggiornamento della disciplina, in relazione alle novità introdotte dall'articolo 180 del d.l. 34/2020.

23. *Vincoli di finanza pubblica.*

Si rammenta che il comma 823, dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

24. *Limiti di indebitamento.*

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato "*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*", pubblicato con lo schema di bilancio denominato "*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2020*" nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/).

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte

nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/).

In particolare, il Ministero ha ritenuto utile precisare che:

- *“l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*
- *sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*
- *il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*
- *nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;*
- *nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo*

avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

*Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), **si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.** Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limitati qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018).”.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare:

1. afferma, quindi, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2019/2021, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2020/2021, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, ferme restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare valutazioni in ordine alla possibilità di gestire e di tenere sotto controllo il saldo tra entrate finali e spese finali del comparto Valle d'Aosta (Comuni e Regione) e di fornire in merito più dettagliate indicazioni.

25. Proventi alienazioni patrimoniali.

L'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) ~~l. 205/2017~~, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

26. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole “*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*”, con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

27. Rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'articolo 4 del d.lgs. 231/2002, l'articolo 1 della l. 160/2019 prevede, al comma 555, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

28. Misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

L'articolo 1, comma 859, della l. 145/2018, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 854, lettera a), della l. 160/2019, prevede che, a partire dall'anno 2021, gli enti locali applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) del comma 862 della medesima l. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui al comma 862 della medesima l. 145/2018, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I successivi commi 861, 862 e 863 stabiliscono rispettivamente che:

- gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli enti locali, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

29. Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione)

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP. Con decreto del Ministero dell'interno saranno definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

In caso di mancato invio dei dati alla BDAP saranno sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

30. Tesoreria unica.

L'articolo 1, comma 877, della l. 205/2017, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), ha stabilito che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguenti al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale

disposizione riguarda, in Valle d'Aosta, il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

31. *Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

32. *IMU*

“Nuova” IMU - abolizione TASI.

I commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 767 ha stabilito che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (tale adempimento soltanto a partire dal 2021) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

IMU e tassa rifiuti - unità immobiliari possedute da residenti all'estero

L'articolo 1, comma 48, della l. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 178/2020.

IMU – esenzione prima rata anno 2021

L'articolo 1, comma 599, della l. 178/2020 prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU per alcune tipologie di immobili (turistici, strutture espositive, discoteche, sale da ballo, ...).

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del d.l. 34/2020 è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione di tale incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 178/2020, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

33. Riforma della riscossione degli enti locali.

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno previsto una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 ha previsto la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

34. Abolizione di alcuni limiti di spesa.

L'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (per il solo Comune di Aosta) di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

35. *Efficacia delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale.*

L'art. 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento.

A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario, in applicazione dell'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, e dell'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000, che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero entro un termine diverso introdotto da apposite disposizioni derogative.

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio) entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale.

36. PagoPA - sistema di pagamenti elettronici - proroga.

L'articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede la proroga al 28 febbraio 2021 dell'obbligo per gli enti di integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).